

Sentenza: 11 maggio 2011, n. 170

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Costituzione, comma primo, lettera l)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte ribadisce la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e dichiara illegittimi per violazione dell'articolo 117 comma primo lettera l della Costituzione, l'art.5 della l.r. Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e l'art. 5 comma 4 della l.r. Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) che sostituisce il comma 1 dell'art.5 della l.r. 24/2010 riproducendone il testo illegittimo.

L'art.5 l.r. 24/2010 stabilisce la facoltà, per l'amministrazione regionale e gli enti ed organismi regionali, di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incide su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata.

Ma tale aspetto è oggetto di specifica previsione da parte dell'art. 7, comma 6, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che la durata di simili contratti deve essere predeterminata al momento della stipulazione.

Poiché si verte in una materia, l'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la Regione non può legiferare.

Questo profilo di illegittimità assorbe l'altro profilo di incostituzionalità dedotto dal ricorrente, cioè la violazione del comma terzo dell'art.117 Cost per contrasto di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), secondo cui il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'art. 5 comma 4 della l.r. Abruzzo 38/2010 nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione ed è parimenti illegittimo.